

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA REGIONALE PER
I PERCORSI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI AI SENSI
DELL'ART. 40 DELLA L.R. 24 MAGGIO 2006 N. 12**

**Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)**

Le presenti disposizioni attuative disciplinano l'applicazione di quanto previsto all'art. 40 della Legge Regionale n. 12 del 24 maggio 2006.

In particolare, il presente atto disciplina i percorsi sociali e socio-educativi di attivazione e inclusione sociale a sostegno di persone a rischio di esclusione.

**Articolo 2
(Tipologia dei percorsi)**

In considerazione delle valutazioni operate dai competenti distretti sociosanitari o, laddove l'organizzazione lo preveda dai servizi sociosanitari pubblici territoriali circa la situazione personale e sociale delle persone a rischio di esclusione, nonché delle loro possibilità di integrazione, possono essere attivati i seguenti percorsi:

- a. **percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa** (ex borse lavoro): sono destinati a soggetti per i quali è prevedibile lo sviluppo di abilità lavorative tali da consentire il successivo inserimento occupazionale attraverso un percorso tutelato di socializzazione, di avvicinamento al mondo del lavoro e di acquisizione di capacità di adattamento all'ambiente.
 - *Durata massima 18 mesi (di norma rinnovabile una sola volta);*
 - *Impegno orario massimo: 35 ore settimanali;*
 - *Prevede formazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e copertura INAIL e RCT.*

- b. **percorsi integrati in situazione** (ex formazione in situazione): hanno l'obiettivo di far acquisire il ruolo e l'identità sociale, attraverso il confronto con situazioni professionali sempre più evolute e responsabilizzanti. Sono strumenti particolarmente duttili che vanno utilizzati per soggetti portatori di bisogni di crescita individuale ancora in parte indeterminati. Si rivolgono a soggetti minorenni o maggiorenni per i quali i servizi pubblici ritengono utile attivare esperienze in realtà lavorative con l'obiettivo di acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo.
 - *Durata massima 36 mesi (di norma rinnovabile una sola volta)*
 - *Impegno orario massimo: 35 ore settimanali.*

- c. **percorsi integrati di socializzazione** (ex ILSA): si rivolgono a soggetti che, pur presentando condizioni personali tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento lavorativo, dimostrano un'adeguatezza comportamentale e relazionale e possono acquisire un concreto beneficio dall'attività di socializzazione in ambiente di lavoro.
 - *Durata massima: questi percorsi non hanno limiti temporali di durata, ma vi è un vincolo di verifica annuale della persistenza dell'appropriatezza del progetto;*
 - *Impegno orario massimo: di norma non superiore alle 20 ore settimanali.*

- *Con la garanzia della copertura assicurativa il soggetto può fruire del percorso anche senza alcun contributo di sostegno economico ove motivato in progetto*
- *Anche il soggetto ospitante potrà eventualmente erogare un donativo alla persona a titolo di elargizione liberale in misura non superiore alla somma di 2.000 euro all'anno e comunque dandone opportuna informazione all'operatore di riferimento.*

d. **percorsi di attivazione sociale:** interventi di contrasto alla povertà in cui, a fronte di un contributo economico volto a garantire un minimo livello di sussistenza della persona, è richiesto un impegno a svolgere attività di pubblica utilità, percorsi di socializzazione o percorsi di formazione

- *Durata massima: questi percorsi non hanno limiti temporali di durata, ma vi è un vincolo di verifica periodica della persistenza dell'appropriatezza del progetto;*
- *Impegno orario massimo: di norma non superiore alle 20 ore settimanali*

I predetti strumenti prevedono tutti la predisposizione e la sottoscrizione di un progetto individuale e di una convenzione con il soggetto ospitante.

Articolo 3 (Contributi economici e rimborsi)

Al destinatario dell'intervento è riconosciuto un contributo, con o senza ulteriore rimborso per le spese sostenute e documentate per la partecipazione al progetto (trasporti, vestiario, buoni pasto..). Il contributo non è collegato all'impegno orario, bensì alla situazione individuale della persona.

L'importo annuo non può comunque essere superiore a 8.000,00 euro.

Contributo ed eventuali rimborsi devono essere dettagliati nel progetto individuale.

I suddetti importi, in quanto corrisposti da ente pubblico a titolo assistenziale, risultano esenti da imposte ai sensi dell'art. 34 comma 3 del DPR 601/73.

In casi particolari, debitamente motivati all'interno del progetto individuale, è possibile che la persona usufruisca del percorso anche senza alcun contributo di sostegno economico, ferma restando la necessità della copertura assicurativa per il soggetto.

Articolo 4 (Destinatari)

Sono destinatari dei percorsi di attivazione ed inclusione sociale i soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381 (compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative alla detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione penitenziaria), i disabili di cui alla L. 12/3/1999 n. 68, nonché le persone in carico ai distretti sociosanitari o, laddove l'organizzazione lo preveda, ai servizi sociosanitari pubblici territoriali, fra cui le persone con povertà estreme per le quali si sia definito un percorso educativo/socio terapeutico d'inserimento o reinserimento sociale.

I richiamati utenti, nell'ambito dei diversi percorsi di attivazione/inclusione sociale, sono inseriti in progetti individuali predisposti dai servizi sociali e socio-sanitari di Comuni e ASL.

I soggetti destinatari dell'intervento s'impegnano a rispettare ogni fase del progetto medesimo, a comunicare all'operatore di riferimento di cui all'articolo 7 ogni anomalia o disagio riscontrato; nel caso di inserimento in azienda sono tenuti alla riservatezza inerente ad atti amministrativi e processi produttivi del soggetto ospitante.

Articolo 5 (Soggetti promotori)

Possono promuovere e finanziare, anche attraverso il fund raising, i percorsi regolamentati dal presente provvedimento:

- la Regione;
- le Province;
- i Comuni singoli o associati;
- le ASL;
- i soggetti privati senza finalità di profitto (iscritti nei registri di cui alla L.R. 42/2012 laddove previsto);
- l' Agenzia Liguria Lavoro nell'ambito di progetti sperimentali come da legge istitutiva

preferibilmente in partnership tra loro secondo i principi del servizio sociale di rete.

Articolo 6 (Soggetti deputati alla presa in carico)

Il soggetti deputati alla presa in carico delle persone a rischio di esclusione sono i distretti sociosanitari o, laddove l'organizzazione lo preveda, i servizi sociosanitari pubblici territoriali, che possono avvalersi, sulla base di quanto previsto dal Piano Individualizzato di Assistenza e per quanto di competenza, della collaborazione della Provincia, di soggetti del Terzo Settore o di Agenzia Liguria Lavoro, quest'ultima limitatamente a progetti sperimentali.

Tali soggetti sono tenuti a:

- a) provvedere, sulla base della valutazione della situazione sociale e/o sociosanitaria della persona, alla definizione del "piano individualizzato di assistenza" (P.I.A.) indicante il progetto di attivazione/inclusione sociale;
- b) predisporre/attivare la "convenzione" con il soggetto ospitante;
- c) designare un operatore di riferimento, anche appartenente a strutture del terzo Settore convenzionate, che segua lo svolgimento del progetto individualizzato;
- d) garantire idonea copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Tali coperture possono essere messe a carico o effettuate anche dal soggetto ospitante;
- e) trasmettere all'Agenzia Liguria Lavoro copia delle convenzioni nonché dei progetti di attivazione/inclusione sociale;

In riferimento al punto a) si promuove la sperimentazione, in particolare per le situazioni di disabilità, dello strumento ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), secondo quanto indicato nelle ultime linee guide nazionali sulla disabilità.

Articolo 7 (Ruolo degli operatori di riferimento)

L'operatore di riferimento deve essere in possesso di adeguata formazione e svolge le seguenti funzioni:

1. garantire i rapporti e la comunicazione tra soggetto deputato alla presa in carico e soggetto ospitante;
2. gestire l'organizzazione del percorso di attivazione/inclusione sociale e il monitoraggio dello stesso;
3. condividere con il soggetto ospitante il progetto di attivazione/inclusione sociale;
4. individuare le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere e sicurezza nello svolgimento del progetto individualizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e/o sociosanitaria, in relazione con il contesto ambientale;
5. garantire l'eventuale raccordo con il Centro per l'Impiego laddove al termine del progetto individualizzato si prevedano percorsi occupazionali.

Articolo 8 (Soggetti ospitanti)

Possono ospitare i percorsi sociali e socio-educativi di attivazione e inclusione sociale di cui al presente documento enti della Pubblica Amministrazione, enti senza scopo di lucro (iscritti ai relativi registri regionali laddove esistenti) e, con esclusione dei percorsi di attivazione sociale, datori di lavoro privati.

Il soggetto ospitante deve designare un tutor, con funzioni di affiancamento, che:

- a) condivide il progetto di attivazione/inclusione sociale;
- b) affianca la persona ospitata all'interno del contesto operativo, dando tempestiva comunicazione all'operatore di riferimento in caso di eventuali problemi insorti;
- c) garantisce il supporto necessario per la realizzazione del progetto di attivazione/inclusione sociale assicurando condizioni di benessere e sicurezza.

Articolo 9 (Specifiche sull'attivazione dei percorsi)

L'impegno orario giornaliero e la durata complessiva del percorso vengono valutati dal soggetto deputato alla presa in carico nell'ambito della costruzione di ciascun progetto individualizzato, nei limiti massimi stabiliti dal presente provvedimento. Non sono previsti una durata né un impegno .

orario minimi, in quanto i medesimi sono da porre in relazione al percorso integrato ed alla capacità del soggetto.

Articolo 10 (Progetto di attivazione/inclusione sociale)

Il progetto di attivazione/inclusione sociale deve comprendere i seguenti contenuti minimi:

- dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante, compresi codice fiscale ed eventuale Partita IVA;
- gli obiettivi del progetto;
- la tipologia di percorso;

- la sede di svolgimento dell'attività;
- la durata del progetto e l'articolazione settimanale della presenza;
- i nominativi dell'operatore referente e del tutor individuato dal soggetto ospitante con i rispettivi recapiti;
- gli estremi delle polizze assicurative;
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;
- l'ammontare del contributo, comprensivo di eventuali rimborsi spese, erogato alla persona destinataria del progetto;
- il percorso formativo e di inclusione ivi compresa, ove prevista, la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 solo per la tipologia di intervento "percorso integrato di inclusione socio-lavorativa" di cui all'articolo 2 comma a. del presente provvedimento.

Il progetto deve essere sottoscritto dal soggetto deputato alla presa in carico, dal soggetto ospitante e dall'utente o dal legale rappresentante.

Articolo 11 (Convenzione)

Tra il soggetto deputato alla presa in carico e il soggetto ospitante deve essere sottoscritta apposita convenzione. Tale atto dovrà indicare le modalità di attuazione del progetto individuale, i diritti e i doveri delle parti, la fonte del finanziamento, eventuali altri soggetti convenzionati individuati per la realizzazione operativa del progetto individuale.

Possono essere stipulate convenzioni quadro non indicanti il singolo soggetto destinatario dell'intervento, che dovranno essere successivamente integrate dai singoli progetti individualizzati di assistenza.

Articolo 12 (Conclusione del percorso)

Al termine del progetto l'operatore di riferimento evidenzia con una breve relazione l'andamento del percorso e valorizza i risultati ottenuti dall'utente.

Tale relazione viene inviata anche all'Agenzia Liguria Lavoro per il monitoraggio sui percorsi attivati.

Alla fine del percorso il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione.

Articolo 13 (Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali relativi ai soggetti coinvolti saranno trattati dalle parti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Articolo 14 (Finanziamento e disposizioni generali)

Il finanziamento dei singoli progetti individualizzati può derivare da finanziamenti pubblici e privati, tali finanziamenti hanno carattere assistenziale e quindi non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione o di imposizione fiscale.

Non sono necessarie le C.O. - Comunicazioni Obbligatorie stante l'aspetto sociale e socio-educativo dello strumento.

